

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2370

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(ANDREOTTI)

e dal **Ministro dei Trasporti**

(BERNINI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

(V. Stampato Camera n. 4908)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 19 luglio 1990

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il
20 luglio 1990*

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
15 giugno 1990, n. 151, recante disposizioni urgenti in
materia di trasporti locali**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 15 giugno 1990, n. 151, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti locali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 15 GIUGNO 1990, N. 151

All'articolo 1, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro del tesoro, provvede annualmente a ripartire, con riferimento alla quota di incremento retributivo *pro capite* del personale dipendente, l'importo di lire 190 miliardi di cui al comma 1 in due quote, di cui una destinata alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per i pubblici servizi di propria competenza e l'altra destinata ai servizi ferroviari, sia in concessione che in gestione governativa, e agli autoservizi di competenza statale.

3. Il Ministro dei trasporti, nell'ambito delle quote di cui al comma 2, provvede con propri decreti, adottati di concerto con il Ministro del tesoro:

a) ad assegnare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'ammontare dovuto a ciascuna regione e provincia autonoma;

b) a determinare l'ammontare dovuto a ciascuna azienda esercente servizi ferroviari e servizi automobilistici di competenza statale».

Decreto-legge 15 giugno 1990, n. 151, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 giugno 1990.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti in materia di trasporti locali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità e la regolarità dei pubblici servizi di trasporto;

Visto l'articolo 1 della legge 12 luglio 1988, n. 270;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 407, con la quale sono stati stanziati lire 450 miliardi per l'anno 1990, lire 910 miliardi per l'anno 1991 e lire 1.350 miliardi per l'anno 1992 come concorso dello Stato negli oneri per il rinnovo contrattuale nel settore dei pubblici trasporti, a fronte dell'accantonamento negativo di lire 260 miliardi per l'anno 1990 e per lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, derivante dalle misure di razionalizzazione in materia di trasporti, per le quali è all'esame del Parlamento apposito disegno di legge (atto Camera n. 4229);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. È autorizzato un primo concorso dello Stato nel finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione del nuovo contratto nazionale collettivo degli autoferrotranvieri, siglato il 2 ottobre 1989, nella misura di lire 190 miliardi per l'anno 1990.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro del tesoro, provvede a ripartire il contributo di cui al comma 1 tra le regioni a statuto ordinario, per le aziende di propria competenza esercenti pubblici servizi di trasporto di persone, e tra le aziende ferroviarie in concessione e le gestioni governative.

3. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro del tesoro e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente a ripartire tra le regioni a statuto ordinario, per le aziende di propria competenza, e tra le aziende ferroviarie in concessione e le gestioni governative gli importi del concorso statale di cui al comma 2, con riferimento alla quota di incremento retributivo *pro capite* del personale dipendente delle aziende.

Articolo 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, determinato in lire 190 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento «Concorso dello Stato negli oneri per il rinnovo contrattuale nel settore dei pubblici trasporti».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1990.

COSSIGA

ANDREOTTI - BERNINI - CARLI -
CIRINO POMICINO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro del tesoro, provvede annualmente a ripartire, con riferimento alla quota di incremento retributivo *pro capite* del personale dipendente, l'importo di lire 190 miliardi di cui al comma 1 in due quote, di cui una destinata alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per i pubblici servizi di propria competenza e l'altra destinata ai servizi ferroviari, sia in concessione che in gestione governativa, e agli autoservizi di competenza statale.

3. Il Ministro dei trasporti, nell'ambito delle quote di cui al comma 2, provvede con propri decreti, adottati di concerto con il Ministro del tesoro:

a) ad assegnare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'ammontare dovuto a ciascuna regione e provincia autonoma;

b) a determinare l'ammontare dovuto a ciascuna azienda esercente servizi ferroviari e servizi automobilistici di competenza statale.

Articolo 2.

Identico.